

Allegato "C" all'atto in data 19/7/2025 n. 3736/2776

**Statuto della  
Associazione sportiva dilettantistica "AVAL ASSOCIAZIONE VELICA ALTO  
LARIO - A.S.D."**

\*\*\*\*\*

**TITOLO I**

**Denominazione, sede, oggetto e durata**

**Articolo 1 - Denominazione e sede**

È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del codice civile e nel D.Lgs. 36/2021 e ss. mm. ii., un'associazione sportiva dilettantistica denominata "AVAL Associazione Velica Alto Lario - Associazione sportiva dilettantistica", in breve "AVAL A.S.D." (d'ora in poi "Associazione"), con sede in Gravedona ed Uniti (CO).

La variazione dell'indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dal consiglio direttivo, senza che questo costituisca modifica del presente statuto.

Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "associazione sportiva dilettantistica", anche in acronimo ASD o A.S.D.

L'Associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo, una dichiarazione all'ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'articolo 6.3, D.Lgs. 39/2021 e ss.mm.ii., l'aggiornamento dei membri del consiglio direttivo in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente la cui comunicazione sia resa obbligatoria dalla normativa tempo per tempo applicabile.

L'associazione ha la personalità giuridica di diritto privato.

**Articolo 2 – Oggetto**

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.

2. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché capitale, fondi o riserve comunque denominati.

3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.

4. L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi della normativa tempo per tempo applicabile, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. Nello specifico l'Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina dello sport della vela, degli sport acquatici (tra cui quelli nautici) e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del registro delle attività sportive tenuto dal dipartimento sport della presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle dette discipline.

5. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sopra indicate.

6. Per ciascuna delle discipline sportive sopra indicate potranno essere istituite delle sezioni sportive per le quali verranno nominati i relativi direttori sportivi, che

potranno essere invitati alle sedute del consiglio direttivo con funzione consultiva. I direttori sportivi vengono scelti tra gli associati e nominati dal consiglio direttivo.

7. Per il perseguimento e lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, l'Associazione potrà anche acquistare o affittare o pendere in locazione immobili e terreni e assumere la gestione di impianti sportivi mediante contratti di locazione o concessione anche da parte di enti pubblici al fine di consentire agli associati e ai tesserati di poter praticare le attività previste dall'oggetto sociale.

8. Nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo applicabile, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
- la gestione di centri benessere o fisioterapici;

- la vendita di articoli sportivi;

la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati presso le organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi, l'utilizzo dei social network, del sito internet e di qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.

9. L'Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.

10. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del Coni, del C.I.P., nonché agli statuti e regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuti dal Coni, a cui vorrà affiliarsi. L'Associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'Associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari aventi natura definitiva, che gli organi competenti del Coni, delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni aventi natura definitiva che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.

11. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti aventi natura definitiva del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi della normativa tempo per tempo applicabile.

### Articolo 3 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati. In caso di scioglimento dovranno essere attuate tutte le delibere precedentemente assunte dall'assemblea, salvo diversa decisione della stessa che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

## TITOLO II

## Della vita associativa

#### Articolo 4 - Domanda di ammissione

|  |                                                                                                      |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                      |  |
|  | 1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci le seguenti categorie:                     |  |
|  | - ORDINARI: le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una                   |  |
|  | irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.                                                   |  |
|  | - SOSTENITORI: i soci ordinari che, su base strettamente volontaria, versano una                     |  |
|  | quota sociale annua almeno doppia di quella stabilita per i soci ordinari dal consiglio              |  |
|  | direttivo.                                                                                           |  |
|  | L'Associazione si può comporre di un numero illimitato di soci.                                      |  |
|  | Possono frequentare i locali e gli impianti dell'associazione sportiva anche                         |  |
|  | particolari figure del mondo dello sport che abbiano contribuito alla diffusione                     |  |
|  | nell'ambito sportivo della disciplina oggetto dell'associazione sportiva di cui all'Art.2.           |  |
|  | 2. Ai fini sportivi, per " <i>irreprensibile condotta</i> " deve intendersi a titolo esemplificativo |  |
|  | e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della               |  |
|  | rettezza sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di                 |  |
|  | astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione                  |  |
|  | pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, oltre che               |  |
|  | delle competenti autorità sportive.                                                                  |  |
|  | 3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto                   |  |
|  | associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.                      |  |
|  | 4. Chi intenda aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta su                           |  |
|  | apposito modulo al consiglio direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal                 |  |
|  | medesimo consiglio, recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di              |  |
|  | validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali (comprese le                         |  |
|  | convocazioni delle assemblee) e la dichiarazione di condividere le finalità                          |  |
|  | dell'Associazione e l'impegno a osservarne statuto e regolamenti.                                    |  |
|  | 5. La qualifica di associato si acquisisce contestualmente alla domanda di                           |  |
|  | ammissione e al pagamento della quota associativa.                                                   |  |
|  | 6. In ogni caso, il consiglio direttivo dovrà ratificare l'ammissione con apposita                   |  |
|  | delibera o, nei 60 giorni successivi, potrà procedere all'esclusione del nuovo                       |  |
|  | associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata al richiedente.                          |  |
|  | Avverso il rigetto l'interessato può proporre reclamo all'assemblea generale entro e                 |  |
|  | non oltre 15 giorni dalla comunicazione del diniego.                                                 |  |
|  | 7. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel                       |  |
|  | libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo.                                         |  |
|  | 8. Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili          |  |
|  | agli associati, nemmeno in caso di recesso.                                                          |  |
|  | 9. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa                       |  |
|  | dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi                         |  |
|  | sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti                       |  |
|  | dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato                |  |
|  | minorenne.                                                                                           |  |
|  | 10. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri                  |  |
|  | dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai                    |  |
|  | fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.         |  |
|  | <b>Articolo 5 — Diritti e doveri dei soci</b>                                                        |  |
|  | 1. Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna,             |  |
|  | che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.                                  |  |
|  | 2. In particolare, i soci hanno:                                                                     |  |
|  | a) il diritto a partecipare alle attività associative;                                               |  |
|  | b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e per la                  |  |
|  | nomina degli organi sociali dell'Associazione;                                                       |  |
|  |                                                                                                      |  |



e) il collegio dei revisori dei conti o il revisore dei conti, qualora istituito.

#### **Articolo 8 - Convocazione e funzionamento dell'assemblea generale**

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.

2. L'assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati, purché in regola con il versamento delle quote associative.

3. La convocazione dell'assemblea è decisa dal consiglio direttivo e l'assemblea è convocata dal presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano di carica sia in sede ordinaria che straordinaria.

4. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da:

a) almeno 1/10 degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno;

b) almeno la metà più 1 dei componenti il consiglio direttivo o il collegio dei probiviri. In tali casi il presidente del consiglio direttivo dovrà procedere alla convocazione entro 10 giorni dalla richiesta e l'assemblea dovrà svolgersi entro 30 giorni dalla richiesta.

Nell'ipotesi a) se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale.

5. Fermo quanto previsto al successivo comma 6, l'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

6. Sono ammesse le audio/video assemblee ai sensi dell'articolo 13 del presente statuto.

7. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione nella sede dell'Associazione di apposito "Avviso di convocazione", da comunicare altresì a tutti gli associati all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ogni associato, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.

8. L'avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo (fisico o virtuale), l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un'ora dalla prima convocazione.

9. L'assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se astenuti, non intervenuti o dissenzienti.

10. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

11. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

12. L'Associazione tiene, a cura del consiglio direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche eventuali verbali redatti per atto pubblico.

13. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.

14. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  | 15. Laddove l'assemblea comporti la modifica del presente statuto, una copia del verbale va inviata anche agli organismi sportivi a cui l'Associazione è affiliata.                                                                                                                                                                          |  |
|  | 16. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|  | 17. L'assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno.                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|  | 18. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'assemblea devono essere scritte e sotto firmate da almeno 10 associati e presentate al presidente almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza.                                                                                                       |  |
|  | 19. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.                              |  |
|  | 20. Le sedute ordinarie e straordinarie possono aver luogo nel corso della stessa riunione dell'assemblea, purché con ordine del giorno e svolgimento separati.                                                                                                                                                                              |  |
|  | <b>Articolo 9 - Partecipazione all'assemblea</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|  | 1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative, iscritti nel libro degli associati e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.                                                                            |  |
|  | 2. Ogni socio ha diritto a un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro associato. I soci minorenni esprimeranno il voto attraverso il soggetto esercente la potestà genitoriale. In caso di impedimento, il soggetto esercente la potestà genitoriale può conferire delega anche per il socio minorenne. |  |
|  | <b>Articolo 10 – Assemblea ordinaria</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|  | 1. L'assemblea deve essere convocata almeno 1 volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.                                                                                                                                          |  |
|  | 2. In particolare, l'assemblea ordinaria:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|  | a) nomina i componenti del consiglio direttivo previa definizione del loro numero;                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|  | b) nomina i componenti del collegio dei probiviri;                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|  | c) approva il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio;                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|  | d) approva le attività svolte nell'anno sociale trascorso e il programma di quelle previste per l'anno in corso;                                                                                                                                                                                                                             |  |
|  | e) nomina e revoca i componenti dell'organo di controllo, qualora previsto;                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|  | f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;                                                                                                                                                                                                                 |  |
|  | g) delibera sul diniego di ammissione del socio;                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|  | h) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;                                                                                                                                                                                            |  |
|  | i) delibera sull'ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a essa riservata dalla legge o dal presente statuto.                                                                                                                                                                                                                        |  |
|  | <b>Articolo 11 - Assemblea straordinaria</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|  | 1. L'assemblea straordinaria delibera:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|  | a) sull'approvazione e sulle proposte di modifica dello statuto, inclusa la proposta di modifica della denominazione sociale;                                                                                                                                                                                                                |  |
|  | b) sulla trasformazione, anche ai sensi dell'articolo 31 dello statuto, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;                                                                                                                                                                               |  |
|  | c) sui diritti reali immobiliari;                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|  | d) sulla elezione del consiglio direttivo decaduto;                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |

e) sui reclami avverso i provvedimenti del collegio dei probiviri, inclusi quelli di revoca di uno o più membri del consiglio direttivo;

f) sulla revoca per giusta causa dei componenti del collegio dei probiviri;

g) sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno attinenti atti di straordinaria amministrazione.

#### **Articolo 12 – Validità assembleare**

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti.

2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione, anche per modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, quando sono presenti 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. In seconda convocazione sia l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria, anche per modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati ai sensi dell'articolo 21, cod. civ.

5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

#### **Articolo 13 – Assemblee in audio/video conferenza**

1. È possibile tenere le riunioni dell'assemblea mediante strumenti di telecomunicazione, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

2. È necessario che:

- vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

- venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;

- venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;

- sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni, anche mediante espressione elettronica del voto;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi, eventualmente anche virtuali e anche tutti audio collegati o audio/video collegati, nei quali gli intervenienti possono affluire.

3. In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea (ad eccezione di quella tenuta esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione) si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

4. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio/video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio/video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

5. Nel caso di assemblea tenuta con mezzi di telecomunicazione e di difficoltà nel collegamento telematico audio/video fin dall'inizio, se appare manifesta l'impossibilità di risolvere il malfunzionamento tecnico in tempi congrui, l'assemblea non può costituirsi e si procederà alla sua riconvocazione, per deliberare validamente sui punti all'ordine del giorno, a meno che non si tratti di assemblea di prima convocazione. In tal caso l'assemblea potrà avere luogo nella data di seconda convocazione.

6. Nel caso di assemblea tenuta con mezzi di telecomunicazione nel corso della quale venga meno il collegamento telematico, il presidente può sospendere la riunione e, nel caso in cui sia possibile rimediare all'interruzione del collegamento in tempi congrui, i lavori assembleari potranno proseguire dopo l'interruzione. Nel caso in cui, invece, l'interruzione causata da malfunzionamento dei mezzi di telecomunicazione si protragga e non sia possibile rimediare in tempi congrui al difetto di collegamento, è possibile sciogliere l'assemblea per impossibilità di funzionamento, con la conseguente necessità di riconvocazione, facendo eventualmente salva la parte di lavoro svolta e le delibere già approvate oppure rinviare l'assemblea ad altra data per la sua prosecuzione.

#### **Articolo 14 - Il consiglio direttivo**

1. Il consiglio direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.

2. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 5 a un massimo di 9 membri, ivi compreso il presidente, eletti dall'assemblea tra i soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

3. Il consiglio direttivo nel proprio ambito elegge il presidente, vicepresidente, il segretario e il tesoriere; queste due ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.

4. I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta assemblea elettiva su convocazione del presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del consiglio direttivo uscente.

5. La presenza alla prima riunione dell'associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.

6. È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.

7. Il consiglio direttivo dura in carica 4 esercizi, e pertanto fino alla data dell'assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio del quarto esercizio, e i suoi componenti sono rieleggibili. Fino al momento dell'approvazione del bilancio del quarto esercizio della sua gestione, il consiglio direttivo ha pieni poteri e può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

8. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al presidente del consiglio direttivo, che cura l'esecuzione delle delibere dell'assemblea e del consiglio direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal consiglio direttivo sulla base di apposita deliberazione.

9. Il presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del consiglio direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|  | 10. Le riunioni del consiglio direttivo potranno tenersi altresì e anche interamente "da remoto" ai sensi del precedente articolo 13 dello statuto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|  | 11. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|  | 12. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|  | 13. Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti della normativa tempo per tempo applicabile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|  | 14. Il consiglio direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|  | 15. Le deliberazioni del consiglio direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|  | 16. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati che ne facciano richiesta, con le stesse modalità previste all'Art.5.2 lett. e).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  | <b>Articolo 15 – Dimissioni e cause di decadenza del consiglio direttivo e del presidente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|  | 1. Il consiglio direttivo decade:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|  | a) per dimissioni e/o revoca contemporanee della metà più 1 dei suoi componenti;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|  | b) per dimissioni, vacanza per un periodo superiore a 6 mesi o impedimento definitivo del presidente;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|  | c) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più 1 dei suoi componenti;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|  | d) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'assemblea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|  | 2. In queste ipotesi il presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza o decadenza, il vicepresidente, oppure, in subordine, il consigliere più anziano, oppure, in subordine, il presidente del collegio dei probiviri, dovrà provvedere entro 60 giorni dal verificarsi di una delle ipotesi di cui al comma 1 che precede alla convocazione dell'assemblea per l'elezione di un nuovo consiglio direttivo, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione. |  |
|  | 3. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal presidente o, in caso di decadenza di quest'ultimo e in subordine, dal consigliere più anziano, oppure, in subordine, dal presidente del collegio dei probiviri, in regime di <i>prorogatio</i> .                                                                                                                                                                                           |  |
|  | 4. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare tanti consiglieri che non superino la metà del consiglio direttivo, si procederà alla mera integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. In assenza il consiglio proseguirà in numero ridotto fino alla prima assemblea utile che provvederà alle votazioni per reintegrare i membri vacanti.                                                                 |  |
|  | <b>Articolo 16 – Convocazione del consiglio direttivo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|  | 1. Il consiglio direttivo si riunisce ordinariamente almeno due volte l'anno su iniziativa del presidente che ne fissa l'ordine del giorno e quando il presidente o la maggioranza dei consiglieri ne chiedono la convocazione, fissando specifici argomenti all'ordine del giorno.                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|  | 2. La convocazione è effettuata per iscritto, eventualmente a mezzo di posta elettronica, tramite il segretario almeno 7 giorni prima della riunione, o almeno 3 giorni in caso d'urgenza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|  | <b>Articolo 17 – Compiti del consiglio direttivo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|  | 1. Il consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |

A esso competono in particolare:

- a) la redazione annuale e la presentazione in assemblea del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno sociale precedente e di quello preventivo;
- b) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le assemblee straordinarie anche nel rispetto del presente statuto;
- c) determinare l'importo delle quote associative;
- d) determinare gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione;
- e) deliberare sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti sociali, redigere e approvare gli stessi ivi compresi i modelli organizzativi previsti dalla normativa tempo per tempo applicabile;
- f) assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- g) assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- h) assumere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui alla normativa tempo per tempo applicabile in materia di lavoro sportivo;
- i) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- j) l'elaborazione di proposte di modifica dello statuto;
- k) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni e altri enti;
- l) la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal consiglio direttivo stesso, unitamente alla facoltà di revocare tali nomine;
- m) deliberare sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;
- n) nominare il responsabile della protezione dei minori in base a quanto previsto dalla normativa tempo per tempo applicabile;
- o) qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.

#### **Articolo 18 - Il presidente**

1. Il presidente viene eletto nel proprio ambito dal consiglio direttivo con la maggioranza dei voti dei presenti.
2. Egli presiede l'assemblea ed il consiglio direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento e il rispetto della competenza.
3. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione.
4. Nei casi di urgenza il presidente può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dal compimento dell'atto.

#### **Articolo 19 - Il vicepresidente**

1. Il vicepresidente viene eletto nel proprio ambito dal consiglio direttivo a maggioranza dei presenti e sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

#### **Articolo 20 - Il segretario e il tesoriere**

1. Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa

persona.

2. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal segretario o dal vicepresidente.

3. Il segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal tesoriere o dal vicepresidente.

4. Il segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, segue le procedure di tesseramento dei soci, attende alla corrispondenza e svolge le funzioni previste dai regolamenti interni.

5. Al tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal consiglio direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento, anche facendosi coadiuvare da collaboratori o volontari.

6. Il tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del consiglio direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.

7. Al tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

#### **Articolo 21 – Collegio dei probiviri**

1. Il collegio dei probiviri è eletto dall'assemblea fra i soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni e che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno. Il collegio dei probiviri dura in carica 4 esercizi, e pertanto fino alla data dell'assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio del quarto esercizio.

2. Si compone di 3 membri effettivi e 2 supplenti; i 3 membri effettivi nominano tra loro il presidente del collegio.

3. Tutti i componenti sono rieleggibili e possono essere revocati solo per giusta causa dall'assemblea dei soci in seduta straordinaria con votazione a scrutinio segreto.

4. Se la carica di un membro effettivo diventa vacante, subentra come effettivo il membro supplente più anziano per età; alla prima assemblea successiva devono essere eletti nuovi membri del collegio dei probiviri per reintegrare la sua normale composizione di tre effettivi e due supplenti.

5. Se i membri del collegio sono divenuti meno di 3, l'assemblea per la normale reintegrazione della normale composizione del collegio deve essere convocata entro 60 giorni dal verificarsi dell'insufficienza numerica; i membri eletti ad integrazione di un collegio dei probiviri durano in carica fino alla sua scadenza.

#### **Articolo 22 – Convocazione e delibere del collegio dei probiviri**

1. Il collegio dei probiviri si riunisce ogni volta che lo ritenga opportuno il suo

presidente o lo richieda uno dei suoi membri, oppure quando qualsiasi socio presenti istanza di convocazione del collegio scritta e motivata al segretario dell'Associazione, che la deve trasmettere entro 7 giorni al presidente del collegio, certificando la data di ricezione della stessa.

2. Il presidente del collegio convoca direttamente i probiviri, comunicando loro l'ordine del giorno e trasmettendo copia dei documenti relativi.

3. La riunione del collegio dei probiviri è regolarmente costituita con la presenza di 3 componenti tra effettivi e supplenti ed è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal membro più anziano d'età.

4. Le delibere di espulsione di un socio e della revoca della carica di consigliere devono essere prese all'unanimità; tutte le altre delibere a maggioranza assoluta. Di ogni riunione del collegio dei probiviri deve essere redatto un verbale che deve essere sottoscritto da tutti i membri presenti alla riunione e conservato agli atti del collegio dei probiviri a cura del presidente in carica.

5. Gli atti del collegio dei probiviri non sono pubblici. Il collegio può dare alle proprie decisioni la pubblicità tra i soci che ritiene più opportuna, oltre alla loro comunicazione ai soci interessati.

#### **Articolo 23 – Compiti del collegio dei probiviri**

1. Il collegio dei probiviri vigila sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti da parte dei soci e del consiglio direttivo e funge da giudice *pro bono et aequo* nelle vertenze insorte nell'ambito dell'attività dell'Associazione, tra soci e consiglio direttivo, in seno al consiglio stesso o, se i soci lo richiedono, in quelle tra soci.

2. Il collegio dei probiviri può prendere provvedimenti disciplinari quali l'ammonizione, la censura, la sospensione e l'espulsione del socio, la revoca della carica di consigliere.

3. Tutte le decisioni del collegio dei probiviri devono essere motivate, previo invito alle parti interessate a esporre le proprie ragioni o in un'audizione o in una memoria scritta.

4. Avverso i provvedimenti del collegio dei probiviri è ammesso reclamo motivato all'assemblea da proporre entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

L'assemblea deve essere tenuta in seduta straordinaria entro 30 giorni dal deposito del reclamo presso il segretario. L'assemblea decide a scrutinio segreto e le sue decisioni non possono essere impugnate avanti l'Autorità Giudiziaria.

5. Il collegio dei probiviri, ove non presente l'Organo di revisione, controlla anche la gestione amministrativa dell'Associazione e riferisce all'assemblea dei soci sui bilanci consuntivi presentati dal consiglio direttivo; il tesoriere dell'Associazione è tenuto a dare visione di tutti i documenti contabili e della cassa a ciascuno dei probiviri.

6. Ciascuno dei probiviri può essere invitato alle sedute del consiglio direttivo con funzione consultiva.

7. Per il solo fatto della richiesta di adesione all'Associazione e della conseguente accettazione del presente statuto, i soci dell'Associazione rinunciano alla competenza della magistratura ordinaria per tutto ciò che il presente articolo demanda alla competenza del collegio dei probiviri.

#### **Articolo 24 – Organo di revisione**

1. L'organo di revisione, quando previsto, è eletto dall'assemblea. Può essere sia monocratico che collegiale e resta in carica 4 esercizi.

2. Controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.

3. Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e alle Assemblee, senza diritto di

voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

4. Tale organo si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili e amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del presidente.

5. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.

6. Per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e ss.. cod. civ..

#### **TITOLO IV**

##### **Patrimonio e scritture contabili**

##### **Articolo 25 – Il rendiconto economico**

1. La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.

2. Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare.

3. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.

4. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

5. L'intero consiglio direttivo, compreso il presidente, decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'articolo 15, comma 2.

##### **Articolo 26 - Anno sociale**

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

##### **Articolo 27 – Il patrimonio e divieto di distribuzione degli utili**

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito: a) dai beni mobili/immobili di proprietà dell'Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni; b) contributi, erogazioni a qualunque titolo, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici che privati; c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

2. I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal consiglio direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale.

3. L'Associazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

4. Ai sensi dell'art. 14, comma 3-ter, D.Lgs. 39/2021, il patrimonio minimo dell'Associazione per il conseguimento ed il mantenimento della personalità giuridica non deve essere inferiore a euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) e può essere rappresentato da una somma liquida ed esigibile, con facoltà dell'Associazione di costituire un deposito monetario destinato a costituire un fondo patrimoniale di garanzia, indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'associazione, o da beni diversi dal denaro, il cui valore risulta da apposita relazione giurata, allegata all'atto, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

5. Se nel corso della vita associativa il patrimonio minimo dovesse diminuire di oltre un terzo in conseguenza di perdite, salvo diversa previsione di legge, il consiglio

direttivo dovrà senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

6. È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Conseguentemente resta esclusa anche qualsiasi possibilità di aumento gratuito.

7. Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, D.Lgs. 112/2017.

## **TITOLO V**

### **Dei lavoratori e volontari**

#### **Articolo 28 – Lavoratori e volontari**

1. L'associazione può:

- stipulare contratti di lavoro sportivo, anche subordinato, secondo il principio di pari dignità e opportunità,
- intrattenere rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale,
- stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti, ai sensi della normativa tempo per tempo applicabile.

2. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, cod. civ. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015.

3. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

4. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

5. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

6. È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Mips.

## **TITOLO VI**

### **Disposizioni finali**

#### **Articolo 29 – Le sezioni – trasformazione – Terzo settore**

1. L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

2. L'assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare la trasformazione dell'Associazione in Società sportiva di capitali o cooperativa sportiva.

3. L'assemblea ordinaria potrà deliberare l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore.

#### **Articolo 30 – Rappresentanti degli atleti e dei tecnici**

1. Il presidente con cadenza annuale, o comunque coerente con le norme federali delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate affilianti, convoca e presiede riunioni degli atleti tesserati e dei tecnici maggiorenni per l'individuazione, tramite elezione o altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti e del rappresentante tecnici che hanno diritto di voto nelle assemblee federali.

2. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.

3. Il presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione all'organismo affiliante, per il costante aggiornamento degli atti federali.

#### **Articolo 31 – Scioglimento**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 12.4 del presente statuto, con esclusione delle deleghe.

2. Così pure la richiesta di convocazione dell'assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

3. Il patrimonio residuo dopo la liquidazione in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi della normativa tempo per tempo applicabile.

#### **Articolo 32 - Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, vale la normativa tempo per tempo applicabile, tra cui le norme del codice civile, le disposizioni di legge vigenti di settore e le disposizioni dello statuto e dei regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate affilianti, riconosciuti dal Coni.

2. Il presente statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'Associazione nonché ogni altra norma regolamentare in contrasto con esso.

F.TO EMANUELA MIGLIAVADA

SILVIA DELL'OCA NOTAIO - SIGILLO

Certifico io sottoscritta dott.ssa Silvia Dell'Oca, Notaio alla residenza di Colico, iscritto presso il Collegio Notariale dei Distretti Riuniti di Como e Lecco che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale documento ed allegati su supporto cartaceo nei miei atti, che si rilascia per uso consentito. Colico (LC), venticinque luglio duemilaventicinque.